

COMUNICAZIONE N. 6.3

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTIATRI

Oggetto: Medici competenti - Decreto 9 luglio 2012 recante "Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n.173 del 26 luglio 2012 è stato pubblicato il decreto 9 luglio 2012 recante "Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Il decreto definisce le modalità di trasmissione delle informazioni di cui all'art. 40, comma 1, del D.Lgs. 81/08 ei nuovi contenuti degli allegati 3A e 3B.

L'art. 40, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008 prevede che entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.

L'art. 2, comma 3, del decreto 9 luglio 2012 recante "Contenuti della cartella sanitaria e di rischio" dispone che il medico competente risponda della raccolta, dell'aggiornamento e della custodia delle informazioni della cartella sanitaria. Per la mancata fornitura da parte del datore di lavoro delle informazioni di propria esclusiva pertinenza non può essere imputata alcuna responsabilità al medico competente che le abbia richieste.

L'art. 3, comma 2, recante "Contenuti e modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori" prevede che la trasmissione dei dati utilizzabili a fini epidemiologici inerenti ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria debba essere effettuata unicamente in via telematica dal medico competente entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento.

L'art. 4, comma 1, recante "Disposizioni transitorie e entrata in vigore" dispone che "al fine di consentire una valutazione apprefondita della rispondenza delle previsioni del presente decreto a criteri di semplicità e certezza nella raccolta e delle modalità di trasmissione delle informazioni, è individuato

un periodo transitorio di mesi 12 a far data dall'entrata in vigore del presente decreto per la sperimentazione delle disposizioni previste (fino al 24 agosto 2013).

Unicamente con riferimento al periodo di sperimentazione di cui al precedente comma, il termine per la trasmissione delle informazioni di cui all'allegato 3B, così come modificato nell'allegato II del presente decreto, scade il 30 giugno 2013".

Appare importante sottolineare che l'art. 4, comma 4, dispone che per la durata del periodo transitorio di sperimentazione, con riferimento a possibili difficoltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui al comma 1 dell'art. 40, la sanzione pecuniaria da 1000 a 4000 euro di cui all'art. 58, comma 1, lettera e), è sospesa sino al termine della sperimentazione (fino al 24 agosto 2013).

Infine si rileva che il provvedimento indicato in oggetto entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (25 agosto 2013).

Ai fini di consentire un maggiore approfondimento della materia è possibile scaricare copia del provvedimento sul portale della fnomceo al link Gazzetta Ufficiale.

Cordiali saluti

Amedeo Bianco

Responsabile del procedimento: Dott. Marcello Fontana